SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Art. 27

Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.».

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
Estremi	Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Capo	V — Eliminazione di adempimenti superflui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-2014/art-27-ritenute-su-agenti-comunicazione-di-avvalersi-di-dipendenti-o-terzi/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it